

La sentenza della Corte di giustizia Ue sulla regolarizzazione delle fatturazioni indebite

Rimborso Iva al cliente, si può

Nell'insolvenza del prestatore, è lecito chiedere allo stato

DI FRANCO RICCA

Il soggetto passivo al quale il fornitore ha indebitamente applicato l'Iva, versandola all'erario, ha diritto di chiedere il rimborso all'amministrazione finanziaria se non può ottenerlo dal fornitore, per esempio perché divenuto insolvente. Se l'amministrazione non esegue il rimborso in un termine ragionevole dalla presentazione della domanda, l'interessato ha anche diritto al pagamento degli interessi. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 13 ottobre 2022, C-397/21, rispondendo alle questioni sollevate dai giudici ungheresi nell'ambito di una controversia su una domanda di rimborso dell'Iva erroneamente applicata e versata in Ungheria, in una transazione economica tra due imprese ivi stabilite, su una prestazione di servizi immobiliari che non era soggetta ad imposizione in tale paese per carenza del requisito della territorialità; domanda che il committente aveva ritenuto di inoltrare direttamente all'erario, anziché al fornitore mediante la rituale azione civile, in ragione della sopravvenuta insolvenza

di quest'ultimo, sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziaria.

Al fine di risolvere la controversia scaturita dal rifiuto dell'amministrazione, i giudici hanno deciso di interpellare la Corte di giustizia per sapere se la direttiva Iva, letta alla luce dei principi di effettività e di neutralità, osta ad una normativa nazionale in forza della quale un soggetto passivo non può chiedere direttamente all'amministrazione fiscale il rimborso dell'importo corrispondente all'Iva che gli è stata indebitamente fatturata dal prestatore e che quest'ultimo ha versato all'erario, qualora il recupero di tale importo presso detto prestatore sia impossibile o eccessivamente difficile a causa della messa in liquidazione di quest'ultimo.

La descrizione della vicenda, invero, presenta aspetti poco chiari, giacché si legge che l'interessato non ha esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta fatturatagli indebitamente, e tuttavia ne ha richiesto il rimborso come eccedenza detraibile. Nella sentenza, la Corte puntualizza comunque che, stante il richiamo del giudice del rinvio

al principio di neutralità, la questione viene esaminata nel presupposto che il soggetto avesse il diritto alla detrazione. Tale precisazione non deve però trarre in inganno e va letta solo in relazione al richiamato principio, non potendo il diritto al rimborso dell'Iva indebita farsi dipendere dalla sussistenza o meno del diritto alla detrazione.

Nel merito, la Corte ricorda anzitutto che, in assenza di disposizioni specifiche nella direttiva Iva, spetta agli stati membri determinare le condizioni in cui l'Iva applicata per errore può essere regolarizzata.

Dalla giurisprudenza risulta inoltre che, in tale eventualità, è conforme ai principi di neutralità ed effettività una normativa secondo cui il prestatore che ha versato erroneamente l'imposta al fisco è legittimato a chiederne il rimborso, mentre il destinatario può esercitare un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito contro tale prestatore. I predetti principi, tuttavia, esigono che se la restituzione risulta impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del prestatore, gli stati membri devono consentire al destinatario

di recuperare l'imposta inviando la domanda di rimborso direttamente all'amministrazione tributaria.

Questa giurisprudenza non differenzia la circostanza della sussistenza o meno del diritto alla detrazione.

In conclusione, la questione va risolta nel senso che in simili circostanze, in assenza di rischi per l'erario, la direttiva non permette agli stati membri di negare al soggetto passivo al quale sia stata fatturata indebitamente l'imposta di rivolgersi all'amministrazione, ove sia impossibile o eccessivamente difficile ottenerlo dal fornitore. Il diritto Ue, inoltre, impone allo stato membro di corrispondere gli interessi sull'imposta non dovuta, anche se percepita legittimamente in forza del principio di cartolarità di cui all'art. 203 della direttiva, se non ha effettuato il rimborso entro un termine ragionevole.

© Riproduzione riservata

